

PR FSE+ 2021/27

Procedure e criteri di selezione delle operazioni



SOMMARIO

Normativa di riferimento.....	3
Premessa	4
SEZIONE 1: Procedure di selezione.....	5
Procedure di appalto per l'acquisizione di servizi e forniture.....	5
Procedure per gli affidamenti in house	6
Procedure di selezione dei progetti da attuare nell'ambito delle strategie territoriali	6
Accordi tra Pubbliche amministrazioni ex art. 15 della L. 241/1990.....	7
Assegnazione diretta di risorse	7
Processi di co-progettazione	7
Concessione di sovvenzioni e assegnazione di contributi individuali	8
SEZIONE 2: Criteri di selezione	8

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Regolamento disposizioni comuni – RdC)
- Reg (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
- Decisione C(2022) 7401 final del 12.10.2022 della Commissione europea che approva il programma "PR Marche FSE+ 2021-2027"
- Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti pubblici
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Decreto legislativo 117/2017 "Codice Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- Decreto legislativo 72/2021 recante le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore di cui agli articoli 55-57 del D.lgs. 117/2017.

PREMESSA

Nel documento che segue sono esposte le procedure e i criteri che saranno utilizzati per la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Marche FSE+ 2021/27 e che, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Disposizioni Comuni (RdC), devono essere approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma.

Eventuali modifiche delle procedure e dei criteri descritti, dovute a cambiamenti nella normativa di riferimento o all'insorgere di esigenze attualmente non note, saranno anch'esse sottoposte all'approvazione del CdS.

L'AdG del PR FSE+ potrà in ogni caso autorizzare l'utilizzo di procedure in parte differenti da quelle previste in questa sede prima di sottoporle all'approvazione del CdS nel caso le stesse derivino da nuove disposizioni normative inderogabili.

Il documento si articola in due sezioni: nella prima, sono descritte le procedure di selezione (bandi di gara, avvisi, ecc.) da attivare per individuare l'universo dei progetti da sottoporre alle previste verifiche di conformità e valutazione; nella seconda, sono invece esplicitati i criteri e la metodologia di valutazione previsti per selezionare i progetti da ammettere a finanziamento.

In linea con le disposizioni regolamentari (RdC, art. 73 – riportato in allegato al presente documento - e RFSE+, art. 8), le procedure e i criteri che saranno utilizzati per la selezione delle operazioni saranno non discriminatori e trasparenti; garantiranno l'accessibilità alle persone con disabilità e le pari opportunità di genere; terranno conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e di quella sui diritti delle persone con disabilità; favoriranno, ove pertinente, il perseguimento dell'obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile e l'attuazione della politica europea in materia ambientale¹.

Il rispetto di tali condizioni è garantito, fra l'altro, dall'individuazione del "punto di contatto qualificato" previsto al fine di soddisfare la condizione abilitante relativa alla Carta dei Diritti fondamentali dell'UE che, in quanto membro effettivo del CdS, esprimerà il proprio voto sul presente documento e alla cui approvazione sarà sottoposta la sezione del Documento attuativo del PR FSE+ in cui saranno dettagliati gli indicatori da utilizzare per rendere operativi i criteri di selezione approvati dal CdS.

Il rispetto delle condizioni di cui sopra, unitamente alla coerenza delle procedure e dei criteri di selezione con le finalità degli obiettivi strategici e delle priorità in cui il PR FSE+ si articola è garantito dalla verifica di conformità che l'AdG espletterà sulle procedure attuative proposte dalle strutture coinvolte nella gestione delle risorse disponibili per la programmazione FSE+. Le stesse procedure, infatti, non potranno essere attivate nel caso non risultino coerenti con le finalità dell'obiettivo specifico (e delle priorità) di riferimento o con i principi richiamati dal regolamento generale e dal regolamento FSE+ o, infine, con quanto stabilito nei documenti redatti per soddisfare le condizioni abilitanti.

Si precisa che il parere di conformità rilasciato dall'AdG è fra l'altro subordinato al preventivo inserimento delle procedure in questione nell'elenco degli interventi previsti nei successivi 12 mesi (pubblicato nella sezione FSE+ del sito regionale www.marcheuropa.it).

Si sottolinea, inoltre, che:

1. qualora le procedure di selezione attivate prevedano la valutazione dei progetti da ammettere a finanziamento, questi ultimi potranno essere finanziati solo se il punteggio totale, normalizzato e ponderato, conseguito dagli stessi è pari o superiore alla soglia minima di 60/100;
2. ai sensi di quanto previsto dall'art. 63.6 del Regolamento disposizioni comuni, "non saranno selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente

¹ Con riferimento al tema dello sviluppo sostenibile, si ricorda che le risposte fornite alle sei domande relative al rispetto del DNSH hanno escluso un impatto ambientale degli interventi FSE; tuttavia, qualora nella fase di selezione il dettaglio delle operazioni fosse tale da ingenerare dubbi relativamente al rispetto del DNSH, si procederà ad una valutazione specifica, soprattutto nel caso di utilizzo della possibilità prevista dall'art.25.2 del RDC, in base al quale si finanziano i costi ammissibili del FESR.

- attuare prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno”;
3. non saranno ammesse a finanziamento operazioni oggetto di un parere motivato della Commissione europea per infrazione a norma dell’art. 258 TFUE;
 4. il sostegno del FSE+ non può essere concesso ad attività che facevano parte di un’operazione che è stata o avrebbe dovuto essere stata oggetto di una procedura di recupero.

SEZIONE 1: PROCEDURE DI SELEZIONE

In merito alle procedure di selezione si sottolinea innanzitutto e in senso trasversale che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 73.3 dell’RdC, tutta la documentazione attuativa dovrà contenere:

- a) un’informativa con la quale si comunica ai beneficiari che i loro nominativi saranno pubblicati sul sito della Regione;
- b) l’obbligo a carico dei beneficiari di produrre, su richiesta della Regione, dello Stato membro o dell’Unione, i materiali utilizzati per garantire la visibilità dell’operazione che devono eventualmente essere concessi all’Unione in licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile;
- c) l’obbligo, a carico dei beneficiari, di rispettare le disposizioni dell’art. 50 RdC in merito all’informazione e pubblicità ricordando che, nel caso le stesse disposizioni non vengano rispettate, il finanziamento concesso sarà decurtato del 3%;
- d) informative per i beneficiari in merito alle condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o i servizi da fornire nell’ambito delle stesse operazioni, il relativo piano finanziario, il termine per l’esecuzione e il periodo temporale per il quale sono obbligati a conservare la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione del progetto (se a costi reali) o quella attestante gli elementi su cui si basa il finanziamento del progetto (se a costi standard).

La stessa documentazione attuativa, come si dirà meglio in seguito, dovrà anche puntualmente esplicitare, se del caso, le procedure previste per la definizione delle graduatorie di merito.

Premesso quanto sopra si riportano di seguito le procedure ad oggi previste per l’attivazione delle diverse linee di intervento programmate nell’ambito del PR FSE+ 2021/27.

Procedure di appalto per l’acquisizione di servizi e forniture

Per l’acquisizione di forniture e servizi, la Regione assicurerà il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici. Nel caso in cui il valore stimato del contratto sia superiore alle soglie comunitarie, la Regione farà ricorso a procedure “aperte” (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016), “ristrette” (artt. 61 e 91), o “negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara” che potranno essere utilizzate nel caso in cui:

- a) una procedura aperta o ristretta sia andata “deserta”.
- b) le forniture o i servizi in questione possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;
- c) esistano ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla Regione e i termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione non possano essere rispettati;
- d) si tratti della ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale.

Nel caso in cui il valore stimato del contratto sia inferiore alle soglie comunitarie, la Regione utilizzerà, in linea con quanto previsto dal Codice degli appalti, procedure di affidamento diretto o di affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 preventivi, a seconda del valore stimato del contratto. Fino al 30 giugno 2023, ai sensi di quanto disposto dai D.L. n. 76/2020 e 77/2021 (rispettivamente convertiti in legge n. 120/2020 e

108/2021), la procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori, individuati in base ad indagini di mercato, potrà essere utilizzata per contratti di importo superiore ai 139 mila euro, ma inferiori alla soglia (si ricorda, in proposito, che la normativa appena richiamata ha innalzato, fino al 30 giugno 2023, anche il valore dei contratti per i quali si può procedere all'affidamento diretto).

Ferme restando le procedure di cui sopra, si sottolinea che per gli acquisti di importo superiore a 5.000 € e al di sotto delle soglie comunitarie la Regione rispetterà l'obbligo di utilizzare lo strumento del **MEPA** (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).

Si sottolinea, inoltre, che tra gli strumenti di acquisto, il Codice dei contratti pubblici prevede anche le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da **Consip** S.p.A. e dai soggetti aggregatori.

Si ricorda, pertanto, che se il bene o servizio da acquistare è oggetto di Convenzione Consip, la Regione è obbligata ad approvvigionarsi per mezzo della adesione alla Convenzione (come previsto dall'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità n.228/2012), potendo derogare solo nei seguenti casi:

1. quando non vi siano Convenzioni attive per quella determinata categoria merceologica o servizio;
2. quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare il fabbisogno in questione;
3. quando l'utilizzo di una procedura autonoma di affidamento, permette condizioni migliori e risparmi di spesa rispetto al contenuto delle Convenzioni messe a disposizione da Consip, a parità di rapporto qualità-prezzo.

Procedure per gli affidamenti in house

L'acquisizione di servizi potrebbe essere garantita, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, anche attraverso procedure di *in house providing*. In questo caso, l'affidamento del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 c. 2 dello stesso Codice secondo il quale: "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la **valutazione sulla congruità economica** dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Procedure di selezione dei progetti da attuare nell'ambito delle strategie territoriali

Le strategie territoriali da ammettere al cofinanziamento del PR FSE+ saranno selezionate con procedure di evidenza pubblica congiunte (FESR ed FSE+) attraverso criteri pertinenti (popolazione residente, trend demografico, eventuale carenza di infrastrutture e servizi, ecc.) che terranno conto delle strategie perseguite a livello regionale e degli orientamenti assunti a livello nazionale .

I progetti che attuano le strategie territoriali cofinanziate dal PR FSE+ potranno essere ammessi a finanziamento senza una preventiva procedura di valutazione nel caso gli stessi siano stati puntualmente esplicitati nell'ambito delle strategie selezionate. Per i progetti a cui si vuole garantire immediata operatività, pertanto, le autorità responsabili delle strategie territoriali cofinanziate dal PR FSE+ dovranno dettagliare nella strategia informazioni relative: alle finalità perseguite; ai destinatari previsti (tipologia e numero); alle modalità attuative programmate e al costo stimato.

Nel caso in cui questo non sia avvenuto, le autorità responsabili delle strategie territoriali presenteranno all'AdG progetti operativi che dovranno contenere le informazioni sopra richiamate. Il finanziamento dei progetti sarà esclusivamente subordinato alla preventiva valutazione da parte dell'AdG. Nel caso le autorità

responsabili delle strategie non siano beneficiari dei progetti da ammettere a finanziamento, le stesse autorità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29.3 dell'RdC, parteciperanno alla valutazione delle operazioni da finanziare.

Tutti i progetti presentati saranno ritenuti ammissibili solo se risulteranno coerenti con la strategia approvata.

Accordi tra Pubbliche amministrazioni ex art. 15 della L. 241/1990

La Regione potrà anche fare ricorso, laddove ne ricorrano le condizioni e la necessità, ad Accordi con altre PA.

In questo caso, sarà comunque garantito il pieno rispetto delle condizioni previste dalla normativa² e dalla giurisprudenza di riferimento tenendo soprattutto in considerazione la sentenza del TAR di Palermo del 2019 secondo la quale "qualora non sia riscontrabile l'interesse comune tra pubbliche amministrazioni, cioè una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi, o qualora le prestazioni da affidare abbiano natura patrimoniale e siano astrattamente reperibili presso privati, non è configurabile un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, non essendo ammissibile l'affidamento diretto ad altra amministrazione"³.

Assegnazione diretta di risorse

Nei casi in cui gli interventi programmati nell'ambito del PR FSE+ 2021/27 siano realizzabili da enti pubblici che ne abbiano la competenza esclusiva, si ricorrerà all'assegnazione diretta di risorse, sia nel rispetto di una logica di "governance allargata del programma" sia ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L. 241/90 richiamato sopra.

L'OS 4.k del PR FSE+, ad esempio, prevede il finanziamento di progetti di potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali, in continuità con interventi attivati nella programmazione FSE 2014/20 a seguito dell'emanazione di avvisi non competitivi. Considerato il buon esito dei progetti finanziati nel 2014/20 e considerato che la linea di intervento in questione è finalizzata a potenziare l'offerta pubblica di servizi la cui erogazione è competenza esclusiva degli ATS, le risorse stanziare sull'intervento in questione saranno assegnate direttamente agli stessi ATS con criteri oggettivi di riparto (quali ad esempio l'entità della popolazione di riferimento), approvati attraverso apposita delibera di Giunta. Agli ATS saranno assegnate direttamente anche le risorse da destinare, nell'ambito dell'OS 4.h e 4.c alla realizzazione di tirocini di inclusione sociale e all'erogazione di voucher di servizio. In tutti i casi, l'atto o gli atti con cui verranno affidate le risorse esplicheranno le modalità attuative degli interventi e gli obblighi a carico dei beneficiari.

Procedure di assegnazione diretta di risorse sono previste anche per la gestione delle borse di studio per l'acquisizione di diploma di lauree tecniche nell'ambito dell'OS 4.c e per l'acquisizione di titoli terziari in genere nell'ambito dell'Asse Giovani del PR FSE+. In entrambi i casi, infatti, è previsto che l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio si occupi della predisposizione dei relativi avvisi e della fase istruttoria delle domande; che il Settore regionale competente approvi la graduatoria dei beneficiari cui erogare borse di studio cofinanziate dal PR FSE+ e trasferisca le relative risorse all'Erdis che, in qualità di ente strumentale della Regione e di Ente preposto all'erogazione delle borse di studio, si occuperà della gestione delle stesse nel rispetto delle relative indicazioni regionali.

Processi di co-progettazione

Per la selezione dei progetti attuati da Enti del Terzo Settore, da finanziare prioritariamente nell'ambito dell'Asse Inclusione Sociale, potranno essere attivati i processi di co-progettazione. Le procedure di selezione, in questo caso, saranno conformi alle linee guida dettate dal Decreto n. 72/2021 che disciplinano le procedure previste agli articoli 55-57 del Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017).

² Art. 15 della L. 241/1990 e art. 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016.

³ TAR Palermo, Sezione I, sentenza n. 2259 del 24/09/2019

Concessione di sovvenzioni e assegnazione di contributi individuali

La maggior parte degli interventi che saranno finanziati nell'ambito del PR FSE+ saranno selezionati a seguito dell'emanazione di "chiamate a progetto" per la concessione di sovvenzioni o per l'assegnazione di contributi individuali ai sensi dell'art. 12 della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).

Gli stessi avvisi potranno configurarsi come avvisi pluriennali e prevedere lo stanziamento di risorse su più annualità.

Potranno inoltre configurarsi come avvisi a sportello o just in time. Si sottolinea, in proposito, che il ricorso ad avvisi a sportello prevede comunque, in generale, la necessità di valutare i progetti pervenuti ed è quindi necessario definire le graduatorie, a cadenze prefissate e possibilmente ravvicinate (quindicinale, mensile o bimestrale). Le procedure just in time prevedono invece l'immediata concessione del contributo a condizione che il beneficiario/destinatario raggiunga almeno, con riferimento alla griglia di valutazione prevista per l'intervento di riferimento, la soglia dei 60 punti su 100.

Sono inoltre possibili:

- procedure di selezione a due step (da utilizzare solo nel caso di progettazioni complesse) che prevedano, a carico dei potenziali beneficiari, l'onere di predisporre l'intera proposta progettuale solo nel caso in cui gli stessi abbiano superato la prima fase di selezione che avverrà tenendo conto di schede di sintesi dei progetti;
- avvisi finalizzati ad individuare i soggetti gestori cui affidare, nell'ambito di un montante di ore di formazione e di una tipologia formativa predefinita, la realizzazione di percorsi formativi "a domanda" (c.d. progetti "quadro").

SEZIONE 2: CRITERI DI SELEZIONE

Le procedure attuative previste si articolano in una fase istruttoria in cui viene verificata l'ammissibilità dei progetti a finanziamento e in una fase, successiva, in cui i progetti ammissibili sono valutati e, almeno in quota parte, ammessi a finanziamento.

L'ammissibilità di un progetto garantisce la rispondenza dello stesso all'Obiettivo specifico di riferimento.

Sia i criteri di ammissibilità che quelli di selezione saranno sempre esplicitati nei bandi di gara e negli avvisi che verranno emanati. Negli stessi documenti verranno anche indicate le modalità previste per l'assegnazione dei punteggi e per la definizione delle graduatorie. Nel caso degli avvisi per la concessione di sovvenzioni o contributi individuali, l'obbligo di cui sopra si riterrà assolto anche inserendo un rinvio alle griglie di valutazione previste nel Documento attuativo del PR FSE+ 2021/27.

Si ribadisce che, indipendentemente dalla procedura di selezione utilizzata, i progetti non possono essere ammessi se non totalizzano un punteggio complessivo, normalizzato e ponderato, pari o superiore a 60/100 (cfr. infra).

Nel caso delle gare d'appalto, i criteri di selezione da utilizzare saranno quelli specificati nella normativa di riferimento. In linea generale, tuttavia, si farà riferimento al criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa**, assegnando al criterio dell'economicità un peso compreso tra 20 e 30 punti. Il criterio del "minor prezzo" sarà utilizzato solo nei casi in cui i servizi e le forniture da acquisire abbiano caratteristiche standardizzate.

Nel caso degli affidamenti in house, come previsto dal Codice dei contratti, dovrà essere valutata la **congruità economica** del prezzo di realizzazione del servizio che si intende acquisire.

I criteri di selezione da utilizzare negli avvisi che avviano processi di co-progettazione dovranno tenere conto: della qualità dei progetti da ammettere a finanziamento, del loro contributo all'obiettivo perseguito nel PR di favorire l'innovazione sociale, nonché, in linea con quanto richiesto dal D.M. 72/2021, della **continuità**

occupazionale del personale dipendente dagli ETS coinvolti, della durata del partenariato e dei relativi apporti.

Nel caso di progetti selezionati a valere su avvisi per la concessione di sovvenzioni o per l'assegnazione di contributi individuali e nel caso dei progetti attuativi di strategie territoriali si farà generalmente riferimento ai criteri relativi alla **qualità** e alla **efficacia potenziale** (è tendenzialmente escluso, in questi casi, l'utilizzo di un criterio relativo all'economicità in quanto è ipotizzabile che tutti i progetti in questione saranno attivati utilizzando Opzioni di Costo Semplificate).

Il criterio della qualità, cui verrà assegnato un **peso pari a 40**, dovrà essere valutato valorizzando gli elementi che caratterizzano le diverse tipologie di progetti ammissibili al cofinanziamento (ad esempio: la qualità della docenza, delle attrezzature previste, del progetto didattico, ecc., nel caso dei progetti formativi; la qualità del progetto di ricerca presentato, nel caso delle borse ricerca; e così via). Il criterio dell'efficacia potenziale, **con peso pari a 60**, sarà invece valutato tenendo conto delle possibili ricadute del progetto sugli obiettivi occupazionali del PR e/o sulle finalità perseguite nell'ambito dell'Obiettivo Specifico di riferimento e/o sugli obiettivi trasversali (pari opportunità, sviluppo sostenibile, ecc. della programmazione FSE+) e/o sui diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Nei casi in cui non risulti possibile utilizzare entrambi i criteri della qualità e dell'efficacia, il criterio residuale assumerà peso pari a 100.

La metodologia prevista per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento è una metodologia multicriterio che prevede:

- l'individuazione di indicatori di selezione che operativizzano i criteri approvati dal CdS (qualità ed efficacia potenziale);
- i punteggi da assegnare a ciascun indicatore e il relativo campo di variazione (valore minimo e massimo);
- il peso da assegnare a ciascun indicatore nel rispetto dei pesi approvati dal CdS per i criteri corrispondenti.

La definizione delle graduatorie sarà effettuata attraverso i seguenti passaggi (si veda anche l'esempio riportato nel box 1):

- assegnazione di un punteggio per ciascun indicatore a tutti i progetti ammessi a valutazione;
- normalizzazione di tutti i punteggi assegnati (la normalizzazione sarà effettuata dividendo il punteggio assegnato al singolo progetto sul singolo indicatore per il valore massimo che il punteggio dello stesso indicatore può assumere);
- ponderazione dei punteggi normalizzati (i punteggi normalizzati devono essere moltiplicati per il peso dei singoli indicatori);
- somma dei punteggi normalizzati e ponderati che ciascun progetto ha totalizzato sui singoli indicatori.

Box – Esempio di normalizzazione e ponderazione

Esempio:

Si supponga di dover valutare un progetto (P) sulla base di due indicatori (A e B) che possono assumere punteggi compresi nell'intervallo 0-3 e 0-4 e il cui peso sia rispettivamente pari a 60 e a 40.

Si supponga che al progetto vengano assegnati punteggi pari a 3 sull'indicatore A e pari a 2 sull'indicatore B.

I punteggi normalizzati saranno pari a $3/3 = 1$, nel caso dell'indicatore A, e a $2/4 = 0,5$ nel caso dell'indicatore B.

I punteggi ponderati e normalizzati saranno pari a $1*60 = 60$, nel caso dell'indicatore A, e a $0,5*40 = 20$, nel caso dell'indicatore B.

Il punteggio normalizzato e ponderato complessivamente totalizzato dal progetto sarà pari a 80.

In caso di parità, sarà prioritariamente finanziato il progetto che ha ottenuto punteggio più alto con riferimento al criterio relativo all'efficacia potenziale.

L'AdG, tenendo conto della tipologia di progetti che si prevede di attivare, definirà nel Documento attuativo del PR FSE+, delle possibili griglie di valutazione indicando, per le diverse tipologie di progetto, i possibili indicatori di selezione e i relativi pesi, nonché, per ciascuno degli indicatori proposti, gli elementi di cui tenere conto per l'assegnazione dei punteggi (tutto, ovviamente, nel rispetto dei criteri e dei pesi indicati nel presente documento).

In ogni caso, l'AdG può consentire che alcuni degli indicatori previsti nelle griglie riportate nel Documento attuativo non si applichino nel caso di specifici avvisi (e delle linee guida che solitamente precedono gli avvisi) se tale scelta è adeguatamente motivata e coerente con il raggiungimento degli obiettivi specifici perseguiti dagli stessi avvisi (e linee guida) e nel caso in cui all'interno della griglia residuino indicatori che consentano la valutazione del criterio pertinente. In tal caso, il peso assegnato agli indicatori residuali è riparametrato in modo da mantenere inalterato il peso del criterio corrispondente.

L'AdG può anche autorizzare, nel caso se ne ravveda la necessità, l'eventuale sostituzione di alcuni degli indicatori inseriti nelle griglie con indicatori più pertinenti rispetto agli obiettivi perseguiti in sede di programmazione attuativa e/o autorizzare, sempre nel caso se ne ravveda la necessità, la modifica dei pesi assegnati ai singoli indicatori, purché rimanga inalterato il peso assegnato al criterio pertinente.

Come già ricordato, gli indicatori che saranno utilizzati per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, i relativi pesi e punteggi, nonché le modalità previste per l'assegnazione dei punteggi, devono essere esplicitamente indicati negli avvisi o richiamati negli stessi citando l'atto amministrativo con cui sono stati determinati (linee guida predisposte a monte dell'avviso o Documento attuativo del PR).

Nel caso di progetti presentati via web, il calcolo dei punteggi da assegnare agli indicatori automatici (cioè quelli che prevedono l'assegnazione di punteggi sulla base, ad esempio, della semplice rilevazione della presenza/assenza di un determinato elemento) sarà realizzato direttamente tramite il sistema informativo. I punteggi in valore assoluto relativi agli altri indicatori saranno, invece, inseriti nel sistema informativo dai nuclei e dalle commissioni incaricate della valutazione dei progetti.

Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione

1. Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2. Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:

- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
- b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾ siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda la lettera b) del presente paragrafo, nel caso dell'obiettivo strategico 1, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente.

3. L'autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

4. Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).

Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell'Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.

5. Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.